



# Rassegna Stampa

Preliminare

## Comunicato stampa

**TUMORI: "CHIARITI I TERMINI PER L'ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ  
I PAZIENTI NON PIÙ COSTRETTI AGLI "ARRESTI DOMICILIARI"**

**Intermedia s.r.l.**  
per la comunicazione integrata

Via Malta, 12/B  
25124 Brescia  
Tel. 030 22 61 05  
Fax 030 24 20 472

[intermedia@intermedianews.it](mailto:intermedia@intermedianews.it)

[www.medinews.it](http://www.medinews.it)  
[www.ilritrattodellasalute.org](http://www.ilritrattodellasalute.org)

**Roma, 14 giugno 2016**

<http://www.doctor33.it/>

## Malattie invalidanti, da linee guida Inps nuove indicazioni su esenzioni lavoratori privati. Favo. Procedure semplificate



«Accogliamo con favore la circolare dell'Inps che chiarisce nel dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella "terapie salvavita" ovvero "invalidità", per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario». Così in una nota la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo) plaude alla circolare Inps che semplifica i criteri cui devono attenersi i dipendenti privati. «Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo» afferma l'Avv. **Elisabetta Iannelli**, Segretario Generale Favo: «semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli "arresti domiciliari in malattia"». "La circolare Inps» continua Iannelli «segna un importante passo in avanti nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'Inps fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%».

Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di "terapie salvavita" proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come "cure indispensabili a tenere in vita", pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte.

<http://www.aboutpharma.com/>

## L'Inps fa chiarezza su esenzione da reperibilità per lavoratori sottoposti a terapie salvavita. Il plauso della Favo

Fra gli effetti positivi dell'iniziativa dell'Inps, segnala la Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia, la semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia e l'eliminazione di visite di controllo inappropriate



“Accogliamo con favore la circolare dell'Inps che chiarisce nel dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'**Inps** e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella 'terapie salvavita' ovvero 'invalidità', per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”. Così la **Favo** (Federazione italiana associazioni volontariato in oncologia) giudica la [circolare Inps 95 del 7 giugno 2016](#), a cui sono allegati le nuove linee guida dell'istituto di previdenza. “Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo, afferma Elisabetta Iannelli, segretario generale della federazione: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli 'arresti domiciliari in malattia'”.

Secondo la segretaria della Favo “la circolare Inps segna un importante passo in avanti

nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'Inps fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67 per cento”.

Con le linee guida l'istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. “Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge Iannelli – le linee guida dell'istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da ‘neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico’”. La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'Inps che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida Inps, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della Favo). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps ai quali questo diritto fondamentale alla ‘libertà di circolazione in malattia’ deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La Favo torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti – conclude Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.

<http://www.quotidianosanita.it/>

## Cambiano regole per reperibilità per lavoratori privati malati gravi. Iannelli (Favo): “I pazienti non più costretti agli arresti domiciliari”. Ecco la circolare Inps con le indicazioni per i medici

**Le norme si applicano nei casi di invalidità superiore al 67% in pazienti affetti da gravi malattie. Il segretario generale Elisabetta Iannelli: “Ottime le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza: ridotto il rischio di abusi, eliminate le visite di controllo inappropriate e più serenità per i malati. Ma sono ancora esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata”. LA [CIRCOLARE INPS](#) E GLI [ALLEGATI](#).**



**14 GIU** - “Accogliamo con favore la circolare dell’INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell’esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all’INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”.

La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) commenta così la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegate le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza.

“Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l’Avv. **Elisabetta Iannelli**, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all’esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli ‘arresti domiciliari in malattia’”.

“La circolare INPS - continua l’Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell’applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L’INPS fornisce chiarimenti sull’esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

**Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita:** alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro.

Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte.

“Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l’Avv. Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da ‘neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico”.

**La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo,** sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso.

Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.

**14 giugno 2016**

© Riproduzione riservata

<http://www.panoramasanita.it/>

## Tumori, Favo: «Chiariti i termini per l'esenzione dalla reperibilità. I pazienti non più costretti agli "arresti domiciliari"»

14/06/2016



**La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) plaude alla circolare INPS che semplifica i criteri a cui devono attenersi i dipendenti privati. Le norme si applicano nei casi di invalidità superiore al 67%. Il segretario generale Elisabetta Iannelli: «Ottime le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza: ridotto il rischio di abusi, eliminate le visite di controllo inappropriate e più serenità per i malati. Ma sono ancora esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata».**

«Accogliamo con favore la circolare dell'INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella 'terapie salvavita' ovvero 'invalidità', per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario». La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la **circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016**, a cui sono allegate le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza. «Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli 'arresti domiciliari in malattia'». «La circolare INPS – continua Iannelli – segna un importante passo in avanti nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'INPS fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%». Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di "terapie salvavita" proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come "cure indispensabili a tenere in vita", pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. «Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge Iannelli – le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di

reperibilità i lavoratori affetti da 'neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico'». La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla "libertà di circolazione in malattia" deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. «La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti – conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali».



<http://www.medinews.it/>

## **TUMORI: "CHIARITI I TERMINI PER L'ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ I PAZIENTI NON PIÙ COSTRETTI AGLI 'ARRESTI DOMICILIARI'"**

Roma, 14 giugno 2016 – “Accogliamo con favore la circolare dell'INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella 'terapie salvavita' ovvero 'invalidità', per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”. La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegate le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza. “Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l'Avv. Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli 'arresti domiciliari in malattia’”. “La circolare INPS - continua l'Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'INPS fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. “Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l'Avv. Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da 'neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico’”. La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di

quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.



15-06-2016

<http://www.insiemecontroilcancro.net/>

## Tumori: "Chiariti i termini per l'esenzione dalla reperibilità i pazienti non più costretti agli 'arresti domiciliari'"

Roma, 14 giugno 2016 – "Accogliamo con favore la circolare dell'INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella 'terapie salvavita' ovvero 'invalidità', per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario". La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegati le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza. "Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l'Avv. Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli 'arresti domiciliari in malattia'". "La circolare INPS - continua l'Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'INPS fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%".

Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di "terapie salvavita" proponendo un innovativo e interessante distinguo

tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come "cure indispensabili a tenere in vita", pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. "Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro - aggiunge l'Avv. Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da 'neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico'". La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla "libertà di circolazione in malattia" deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. "La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali".

<http://www.saluteh24.com>

## TUMORE: CHIARITI I TERMINI PER L' ESENZIONE DALLA REPERIBILITÀ



“Accogliamo con favore la circolare dell’INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell’esonazione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%.

Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all’INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”.

La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegati le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza. “Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l’Avv. Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all’esonazione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli ‘arresti domiciliari in malattia’”.

“La circolare INPS - continua l’Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell’applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L’INPS fornisce chiarimenti sull’esonazione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

Nelle linee guida l’Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. “Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l’Avv. Iannelli - le linee guida

dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico”.

La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia.

“La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.

[http://www.salutedomani.com/article/tumore\\_chiariti\\_i\\_termine\\_per\\_l\\_esenzione\\_dalla\\_reperibilita\\_21419](http://www.salutedomani.com/article/tumore_chiariti_i_termine_per_l_esenzione_dalla_reperibilita_21419)

## TUMORE: CHIARITI I TERMINI PER L' ESENZIONE DALLA REPERIBILITA



“Accogliamo con favore la circolare dell’INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell’esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%.

Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”.

La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegate le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza. “Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l’Avv. Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli ‘arresti domiciliari in malattia”.

“La circolare INPS - continua l’Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'INPS fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. “Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l’Avv. Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da ‘neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico”.

La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla "libertà di circolazione in malattia" deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia.

"La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali".



<http://www.ilritrattodellasalute.org/>

## 14/06/2016 - Tumori: "Chiariti i termini per l'esenzione dalla reperibilità i pazienti non più costretti agli 'arresti domiciliari'"

Roma, 14 giugno 2016 – “Accogliamo con favore la circolare dell’INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell’esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all’INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella ‘terapie salvavita’ ovvero ‘invalidità’, per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario”. La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) giudica positivamente la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegate le nuove linee guida dell’Istituto di Previdenza. “Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo – afferma l’Avv. Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all’esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli ‘arresti domiciliari in malattia’”. “La circolare INPS - continua l’Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell’applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L’INPS fornisce chiarimenti sull’esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

Nelle linee guida l’Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono

un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. “Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l’Avv. Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da ‘neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antitumorale e/o loro complicanze, radioterapico’”. La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.

<http://www.ilfarmacistaonline.it>

## Cambiano regole per reperibilità per lavoratori privati malati gravi. Iannelli (Favo): "I pazienti non più costretti agli arresti domiciliari". Ecco la circolare Inps con le indicazioni per i medici

*Le norme si applicano nei casi di invalidità superiore al 67% in pazienti affetti da gravi malattie. Il segretario generale Elisabetta Iannelli: "Ottime le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza: ridotto il rischio di abusi, eliminate le visite di controllo inappropriate e più serenità per i malati. Ma sono ancora esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata". LA [CIRCOLARE INPS](#) E GLI [ALLEGATI](#).*

**14 GIU** - "Accogliamo con favore la circolare dell'INPS che chiarisce nel dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati colpiti da malattie gravi e invalidanti con invalidità civile superiore al 67%. Sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella 'terapie salvavita' ovvero 'invalidità', per evitare che il malato sia sottoposto a visita quando non necessario".

La Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO) commenta così la circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegate le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza.

"Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo - afferma l'Avv. **Elisabetta Iannelli**, Segretario Generale FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che

non si sentiranno più costretti agli `arresti domiciliari in malattia`”.

“La circolare INPS - continua l’Avv. Iannelli - segna un importante passo in avanti nell'applicazione della disciplina modificata con i decreti attuativi del Jobs Act. L'INPS fornisce chiarimenti sull'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria, o con stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”.

**Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di “terapie salvavita” proponendo un innovativo e interessante distinguo tra terapie vitali e salvavita:** alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro.

Mentre le terapie salvavita sono definite come “cure indispensabili a tenere in vita”, pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte.

“Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro – aggiunge l’Avv. Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da `neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico`”.

**La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo,** sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla “libertà di circolazione in malattia” deve essere al più presto esteso.

Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. “La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Elisabetta Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così

dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali”.

**14 giugno 2016**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

<http://www.sanita24.ilsola24ore.com/>



**DAL GOVERNO** 14 giugno 2016



## **Tumori, Favo: «Bene la circolare Inps sull'esenzione dalla reperibilità, pazienti non più costretti ad "arresti domiciliari"»**

La Favo plaude alla circolare Inps che semplifica i criteri a cui devono attenersi i dipendenti privati. Le norme si applicano nei casi di invalidità superiore al 67%. Il segretario generale Iannelli: «Ottime le nuove linee guida dell'Istituto di Previdenza. Ma restano esclusi gli autonomi iscritti alla gestione separata».

**LA CIRCOLARE**

<http://la.repubblica.it/salute>

## Diritti, l'Inps chiarisce i termini per l'esenzione dalla reperibilità



Adesso sarà compito del medico di famiglia compilare e inviare per via telematica all'Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia

*Le norme si applicano nei casi di invalidità superiore al 67%: eliminate le visite di controllo inappropriate, distinzione tra terapie vitali e salvavita. Rimane il problema dei lavoratori autonomi. Favo: "Ridotto il rischio di abusi"*

14 giugno 2016

**ROMA** - Pazienti non più costretti agli "arresti domiciliari", via le visite di controllo inappropriate, benvenuta maggiore serenità. È il risultato della circolare Inps numero 95 del 7 giugno 2016, a cui sono allegati le nuove linee guida dell'Istituto di previdenza, che chiariscono in dettaglio i termini dell'esenzione dalle fasce di reperibilità dei lavoratori privati con invalidità civile superiore al 67%. Adesso sarà compito del medico di famiglia, accertate le condizioni del malato, compilare e inviare per via telematica all'Inps e al datore di lavoro il certificato di malattia, barrando la casella 'terapie salvavita' ovvero 'invalidità', per evitare che il paziente sia

sottoposto a visita quando non necessario.

Un provvedimento che ha ricevuto il giudizio positivo della Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO). "Molteplici le ricadute positive di questi atti di indirizzo - afferma **Elisabetta Iannelli**, avvocato e segretario generale della FAVO -: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti agli 'arresti domiciliari in malattia'".

## **LEGGI - TUMORE, RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE**

### **LEGGI - CANCRO, PERMESSI DI LAVORO RETRIBUITI**

**Terapie salvavita.** Nelle linee guida l'Istituto entra anche nel merito della definizione di "terapie salvavita" proponendo una distinzione tra terapie vitali e salvavita: alle prime sono riferiti quei trattamenti terapeutici la cui regolare assunzione, anche nelle cronicità, è finalizzata a prevenire/evitare il peggioramento dello stato di salute e che spesso non comporta neppure specifica incapacità al lavoro. Mentre terapie salvavita sono definite quelle "cure indispensabili a tenere in vita", pertanto sono trattamenti che pongono rimedio a potenziali effetti nefasti o letali connessi ad una patologia in atto, cioè richiedono un intervento immediato nella fase acuta di malattia per salvare la persona dalla morte. "Per quanto riguarda specificatamente i malati di cancro - aggiunge Iannelli - le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico". La sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell'Inps che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro.

**Il problema dei lavoratori autonomi.** Le linee guida Inps, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati (in attuazione di quanto previsto nei decreti ministeriali), d'ora in poi potranno essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici (il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il Dpcm 206 del 2009 emanato su sollecitazione della FAVO). Rimane però il problema dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS ai quali questo diritto fondamentale alla "libertà di circolazione in malattia" deve essere al più presto esteso. Questi lavoratori (ai quali è riconosciuta una seppur minima indennità in malattia) continuano ad essere costretti a casa per essere sempre reperibili in caso di visite fiscali che accertino la loro malattia. "La FAVO torna a chiedere alle Istituzioni competenti che tutti i lavoratori godano degli stessi diritti - conclude Iannelli -. I pazienti oncologici sono uguali o così dovrebbe essere nel rispetto delle esigenze di cura e di tutela del lavoro riconosciute e garantite dalla Carta Costituzionale fino alle più elementari norme contrattuali"